



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE  
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

---

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

**LA CONTINUITA' AZIENDALE**

**THE GOING CONCERN PRINCIPLE**

Relatore:  
Prof. Marco Giuliani

Rapporto Finale di:  
Caterina Santoni

Anno Accademico 2018/2019

## INDICE

|   |    |
|---|----|
| Introduzione.....   | 4  |
| Capitolo 1- La Revisione legale dei conti.....  | 5  |
| 1.1 L'attività di revisione contabile.....  | 5  |
| 1.2 I principi di revisione.....  | 8  |
| 1.3 La finalità della revisione contabile e le norme etiche.....                                  | 13 |
| 1.3.1 Elementi probativi.....   | 14 |
| 1.3.2 Ragionevole certezza.....   | 14 |
| 1.3.3 Significatività.....  | 14 |
| 1.3.4 Scetticismo professionale.....  | 15 |
| 1.3.5 Rischio di revisione.....   | 15 |
| 1.3.6 Giudizio sul bilancio.....  | 16 |
| 1.3.7 Le norme etiche.....  | 16 |
| Capitolo 2- La continuità aziendale: ISA 570.....   | 18 |
| 2.1 Il postulato della continuità aziendale.....  | 18 |
| 2.2 Gli indicatori delle minacce alla continuità aziendale.....                                   | 19 |
| 2.3 La vigilanza sulla continuità aziendale: il ruolo del revisore.....                           | 22 |
| 2.4 Le procedure di revisione specifiche e i piani di risanamento aziendale.....                  | 24 |
| 2.5 L'esito della valutazione della continuità e gli effetti sulla relazione del<br>revisore..... | 26 |
| Capitolo 3- La revisione e le procedure di allerta.....   | 30 |

|  |    |
|--|----|
| 3.1 Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.....               | 30 |
| 3.2 Il ruolo di sindaci e revisori nella procedura di allerta interna.....     | 31 |
| 3.3 Gli strumenti di allerta: gli indicatori della crisi.....                  | 35 |
| 3.4 Il ruolo degli istituti di credito nella procedura di allerta interna..... | 39 |
| Conclusioni.....   | 41 |
| Bibliografia e Sitografia.....   | 43 |

## INTRODUZIONE

Il presente lavoro ha come oggetto l'analisi di uno dei principi cardine in tema di redazione del bilancio d'esercizio: il principio della continuità aziendale. È ormai consolidata la consapevolezza che il tema della continuità aziendale rappresenta un'esigenza primaria per ogni tipo di impresa.

Lo scopo della presente tesi è di fornire un'analisi del principio della continuità aziendale con riguardo ai profili sia di redazione che di controllo del bilancio, anche alla luce della recente riforma delle crisi di impresa.

La tesi è articolata in tre capitoli: nel primo capitolo viene fornita un'introduzione alla revisione contabile, andandone ad esplicitare i caratteri essenziali.

Nel secondo capitolo l'analisi si concentra sulla revisione della continuità aziendale. Si cerca di individuare le principali minacce che possono essere evidenziate attraverso diversi indicatori, terminando con le possibili conclusioni tratte dal revisore e gli effetti sulla relazione di revisione.

Nel terzo capitolo, infine, ci si occupa del ruolo fondamentale riconosciuto agli organi di controllo delle società nella procedura di allerta interna, introdotta dalla riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

## **Capitolo 1**

### **LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

#### **1.1 L'ATTIVITÀ DI REVISIONE CONTABILE**

Ogni impresa definisce i propri obiettivi strategici in relazione alla mission, individuando le finalità che intende perseguire e le politiche da porre in essere per la loro realizzazione. Tra i vari obiettivi aziendali, è possibile identificarne alcuni comuni a tutte le imprese, in particolare ai nostri fini, possono essere individuati i seguenti obiettivi: economicità, attendibilità delle informazioni e conformità.

Nell'ambito del presente lavoro, assume particolare interesse l'obiettivo di produrre informazioni attendibili, in riferimento alla comunicazione economico-finanziaria, rappresentata principalmente dal bilancio. L'attendibilità dell'informativa esterna rappresentata nel bilancio è stata ritenuta meritevole di tutela da parte del legislatore che ha fissato per legge le regole di redazione del bilancio ed ha previsto, in molti casi, l'obbligo di verificarne l'attendibilità, attraverso l'attività di revisione contabile<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> BAVA F., *La revisione del bilancio*, Milano, Giuffrè, 2016, pag. 6

Il termine revisione indica l'esame o il controllo di un oggetto volto a verificarne il grado d'efficienza, di funzionalità, di corrispondenza a determinati requisiti, e implica il rilascio di un giudizio<sup>2</sup>.

Dalla definizione proposta è possibile identificare gli elementi caratterizzanti dell'attività di revisione: l'oggetto del controllo, il quadro di riferimento applicabile e l'espressione del giudizio professionale.

Con riferimento all'oggetto del controllo, possono identificarsi le due macrofamiglie della revisione contabile e della revisione gestionale. La *revisione contabile* riguarda in generale, il controllo del sistema contabile dell'azienda e della relativa rendicontazione e ha come obiettivo la verifica della capacità dell'azienda di processare e consuntivare le operazioni aziendali nel rispetto della normativa di riferimento. La *revisione gestionale*, invece, è ancora più vasta in quanto racchiude la revisione di informazioni anche non finanziarie. Le fattispecie più diffuse sono la *revisione tecnico-operativa*, focalizzata sull'analisi dell'efficacia e l'efficienza del conseguimento degli obiettivi aziendali; la *revisione di conformità*, volta a verificare l'aderenza delle attività e dei processi concretamente attuati dall'azienda a leggi, processi e procedure operative, regolamenti e codici di condotta; la *revisione direzionale*, finalizzata a verificare

---

<sup>2</sup> MARIANI L., *La revisione legale dei conti, Risk Based Approach*, FrancoAngeli, Milano, 2015, pag. 4 e seguenti.

la coerenza dei comportamenti gestionali e operativi della direzione rispetto alle strategie e obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il quadro di riferimento applicabile dipende prevalentemente dall'oggetto del controllo e dal relativo contesto normativo. Nel caso della revisione contabile del bilancio d'esercizio, esso è rappresentato per esempio, dalle regole previste dal codice civile e dai principi contabili di riferimento.

Con riferimento al giudizio professionale, si possono identificare le macrofamiglie della revisione con *funzione di garanzia* (assurance) e con *funzione di consulenza*. Nel primo caso la revisione ha l'obiettivo di incrementare il grado di affidabilità di un'informazione o di un processo, mentre si parla di funzione di consulenza nei casi in cui la revisione è svolta con finalità di supporto gestionale mirato, per esempio, ad indentificare i punti di miglioramento di un processo aziendale<sup>3</sup>.

In relazione alle ulteriori caratteristiche implicite nella definizione dell'attività di revisione, con riferimento al *soggetto* che svolge la revisione si evidenziano due principali gruppi: la revisione interna, nel caso in cui vi siano auditor dipendenti dell'impresa, oppure esterna, in presenza di revisori indipendenti<sup>4</sup>. La finalità della *revisione interna* è prevalentemente orientata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione e trova concreta declinazione nelle singole

---

<sup>3</sup> BRUNI G., *Revisione Aziendale*, quarta edizione, Utet, Torino, 1996.

<sup>4</sup> BAVA F., *La revisione del bilancio*, Milano, Giuffrè, 2016.

attività svolte dal revisore interno. La *revisione esterna* è eseguita da soggetti esterni all'azienda indipendenti e qualificati, e ha normalmente l'obiettivo di dare affidabilità alle informazioni finanziarie che affluiscono all'esterno e alle rendicontazioni che gli amministratori fanno del loro operato agli azionisti. La revisione contabile del bilancio d'esercizio è certamente il fenomeno più diffuso e significativo della revisione indipendente esterna.

Infine, con riferimento ai *destinatari*, la revisione può articolarsi tra due estremi opposti: le attività rivolte a chiunque ne abbia interesse, per esempio la revisione legale dei conti, e le revisioni rivolte a uno specifico richiedente, come ad esempio talune revisioni di tipo contrattuale svolte nell'interesse esclusivo delle parti coinvolte nel contratto<sup>5</sup>.

## **1.2 I PRINCIPI DI REVISIONE**

Il bilancio dell'impresa è un documento a rilevanza esterna che interessa una ampia platea di stakeholders. I revisori hanno il compito di verificare la correttezza sostanziale dei bilanci, pertanto, devono possedere elevate competenze sui principi contabili alla base della sua redazione<sup>6</sup>. Così come l'utilizzo dei principi contabili garantisce l'uniformità per la redazione dei bilanci, anche i revisori necessitano di un corpo di norme tecniche che ne guidino l'attività di

---

<sup>5</sup> MARIANI L., *La revisione legale dei conti, Risk Based Approach*, FrancoAngeli, Milano, 2015.

<sup>6</sup> BAVA F., *La revisione del bilancio*, Milano, Giuffrè, 2016.



controllo e consentono di affermare che i giudizi sul bilancio rilasciati dai revisori presentino il medesimo grado di affidabilità, indipendentemente dal revisore che ha effettuato la revisione<sup>7</sup>. Infatti, l'applicazione uniforme dei principi di revisione “garantisce, inoltre, il mantenimento di standard qualitativi elevati, anche in termini di trasparenza e chiarezza, nello svolgimento dell'attività professionale. Tale scelta evita poi l'insorgere di problematiche connesse all'esercizio dei poteri di controllo della qualità della revisione, nonché alla valutazione della diligenza del revisore, e della conseguente sua responsabilità civile e/o disciplinare”<sup>8</sup>.

Le norme tecniche che guidano i revisori nell'attività di controllo sono i principi di revisione internazionali. In Italia, dal punto di vista normativo, la revisione contabile è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2010, entrato in vigore il 7 aprile 2010, con cui è stata recepita la direttiva 2006/43/CE.

Con il d.lgs. n. 39/2010 il termine “controllo contabile” è stato sostituito da quello di “*revisione legale dei conti*”: si intende quindi fare riferimento ad un complesso ordinato di verifiche, secondo un processo logico ben definito, aventi come obiettivo l'espressione di un giudizio indipendente sull'attendibilità dell'informativa contabile, tra cui in primis il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, se applicabile.

---

<sup>7</sup> MARCHI L., *Principi di revisione aziendale*, Clueb, Bologna, 2000.

<sup>8</sup> Documento di ricerca Assirevi n. 163, *Aspetti operativi connessi all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 39/2010: alcuni chiarimenti sui principi di revisione di riferimento nella fase transitoria*, Marzo 2011.

In effetti il d.lgs. n. 39/2010 non definisce cosa sia la revisione, ma tramite l'art. 11 del d.lgs. stesso, si prevede che la revisione legale debba essere svolta in base ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea, con apposito regolamento. Si tratta dei principi di revisione internazionali ISA (International Standards on Auditing) predisposti dallo IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board)<sup>9</sup>. In attesa che la Commissione Europea avalli la traduzione italiana degli ISA, l'art. 12, co. 1 del D.Lgs. 39/2010 prevede che le revisioni legali siano svolte in conformità a principi di revisione elaborati da ordini professionali, associazioni e dalla Consob, in base ad un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia. Tali principi devono tenere conto di quelli emanati dagli organismi internazionali.

Ad oggi i principi di revisione non sono stati adottati dalla Commissione europea, e quindi si è reso necessario prevedere gli standard da adottare in tale periodo transitorio. Si tratta dei principi di revisione convenzionalmente definiti "principi di revisione internazionali (ISA Italia) in vigore dal 2015 che sono stati approvati da una determina emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Hanno inoltre partecipato alla convezione con il MEF: l'Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commerciali e degli Esperti Contabili (CNDCEC), l'Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL)<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> BAVA F., *La revisione del bilancio*, Milano, Giuffrè, 2016, pag. 6 e seguenti.

<sup>10</sup> MARCHI L., *Principi di revisione aziendale*, Clueb, Bologna, 2000.

Le differenze tra principi di revisione nazionali e internazionali sono minime, dato che i primi sono in linea con i secondi, salvo per quei principi di revisione non ancora recepiti dal nostro ordinamento, né emessi dal CNDCEC e dalla CONSOB.

I principi di revisione assumono per i revisori un'importanza maggiore rispetto ai principi contabili nazionali per i soggetti che redigono il bilancio secondo le norme del codice civile. Mentre, infatti, i principi contabili nazionali costituiscono documenti interpretativi sul piano applicativo del dettato civilistico sebbene non assumano valore di legge, i principi di revisione assumono valore di legge di riferimento nei confronti dei soggetti incaricati della revisione legale<sup>11</sup>.

Gli ISA Italia sono formati da 33 principi internazionali e 2 nazionali (250B: “Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale” e 720B: “Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all’espressione del giudizio sulla coerenza”) e 1 principio ISQC1 sul controllo della qualità.

I principi di revisione presentano una struttura articolata nelle cinque sezioni individuate nella Tavola di seguito riportata.

---

<sup>11</sup> BAVA F., *La revisione del bilancio*, Milano, Giuffrè, 2016.

## Tavola I.1

|   |   |
|---|---|
| <b>Introduzione</b>                               | Illustra l'oggetto, l'argomento trattato nel principio di revisione; lo scopo dello stesso e la responsabilità del revisore in merito all'oggetto trattato nel principio.   |
| <b>Obiettivo</b>                                  | Definisce i risultati che il revisore deve perseguire con riferimento all'oggetto del principio. Ciascun principio può contenere uno o più obiettivi che vanno intesi nel contesto dell'obiettivo generale di revisione che è quello di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso, non contenga errori significativi e che pertanto esso è redatto in conformità alle norme che ne disciplinano la redazione. |
| <b>Definizione</b>                                | Contiene il significato attribuito ai termini chiave utilizzati ai fini dei principi di revisione.  |
| <b>Regole</b>                                     | Definisce gli strumenti appropriati per realizzare gli obiettivi da perseguire.   |
| <b>Linee guida ed altro materiale esplicativo</b> | Specifica il significato delle regole ed il loro ambito di applicazione e fornisce una guida per mantenerle in atto, contribuendo così alla loro corretta applicazione. Questa sezione può contenere considerazioni specifiche per la revisione delle imprese di minori dimensioni e delle amministrazioni pubbliche.   |

Le sezioni fondamentali sono 3 (obiettivi, regole e linee guida), mentre l'introduzione così come le definizioni, sono parti eventuali del principio. Tale struttura ha il pregio di specificare in modo inequivocabile il diverso livello di autorevolezza dei contenuti, in particolare, con riferimento alle regole rispetto alle linee guida. Quest'ultime infatti, non costituiscono di per sé degli obblighi, ma sono utili riferimenti ai fini di una corretta applicazione delle regole<sup>12</sup>. Contengono inoltre indicazioni relative all'applicazione dei principi di revisione nelle PMI, chiarendo che il "processo di revisione, pur nella sua unicità, deve

---

<sup>12</sup> BAUER R., *La Revisione legale dopo la riforma*, Maggioli Editore, Repubblica di San Marino, 2010.

essere adottato e contestualizzato in relazione alla dimensione e alla complessità dell'impresa controllata”.

### **1.3 LA FINALITÀ DELLA REVISIONE CONTABILE E LE NORME ETICHE**

L'istituzione ed il mantenimento di un rapporto trasparente tra imprese e mercati finanziari, ed in particolare tra imprese e finanziatori, non può prescindere da un'informativa di bilancio trasparente, completa e veritiera<sup>13</sup>.

La finalità della revisione contabile è quella di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori del bilancio. Per raggiungere tale obiettivo, il revisore deve acquisire ogni elemento necessario (evidenze o elementi probativi) a consentirgli di affermare, con ragionevole certezza, che il bilancio è redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo di riferimento<sup>14</sup>. L'esito dell'attività di controllo si desume dalla lettura della relazione al bilancio con cui il revisore esprime il proprio giudizio.

Lo studio della revisione contabile richiede dunque la comprensione di una serie di concetti alla base della stessa<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> BAVA F., *La revisione del bilancio*, Milano, Giuffrè, 2016.

<sup>14</sup> ISA Italia 200, par. 3, *Obiettivi e principi generali della revisione contabile*.

<sup>15</sup> BAVA F., *La revisione del bilancio*, Milano, Giuffrè, 2016, pag. 23 e seguenti.

### 1.3.1 Elementi probativi

Gli elementi probativi possono essere definiti come “le informazioni utilizzate dal revisore per giungere alle conclusioni su cui egli basa il proprio giudizio”<sup>16</sup>.

Ai fini dei principi di revisione gli elementi probativi raccolti devono essere sufficienti ed appropriati. La sufficienza è la misura della loro quantità, mentre l’appropriatezza attiene alla loro qualità.

### 1.3.2 Ragionevole certezza

Il revisore attraverso l’attività di controllo deve acquisire ogni elemento probativo necessario a raggiungere un livello di affidabilità tale da essere qualificabile come “ragionevole sicurezza” che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi. Per quanto riguarda la raccolta di elementi probativi è infatti necessario ricordare che è il revisore stesso a definire soggettivamente la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione.

### 1.3.3 Significatività

Il revisore deve accertare la conformità del bilancio al quadro di riferimento in tutti gli aspetti significativi. Il revisore non deve cioè porsi l’obiettivo di verificare che il bilancio non contenga errori, ma “soltanto” che il bilancio sia

---

<sup>16</sup> ISA Italia 200, par. 13, lett. b, *Obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio*.

sostanzialmente corretto, ovvero non contenga errori che possono essere considerati significativi. Un'informazione è significativa quando la sua mancanza o la sua imprecisa rappresentazione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori da prendere sulla base del bilancio.

#### 1.3.4 Scetticismo professionale

Il revisore deve pianificare e svolgere la revisione con un atteggiamento di scetticismo professionale<sup>17</sup>: deve cioè effettuare una valutazione critica della validità degli elementi probativi acquisiti e prestare particolare attenzione agli elementi probativi che contraddicono o comunque, mettono in discussione, l'attendibilità della documentazione esaminata o delle attestazioni della direzione. Tale atteggiamento deve essere mantenuto nel corso dell'intero processo di revisione.

#### 1.3.5 Rischio di revisione

La sicurezza assoluta non è perseguibile a causa delle limitazioni intrinseche nel processo di revisione che influenzano la capacità del revisore di individuare errori significativi (ad esempio, l'utilizzo delle verifiche a campione), pertanto, permane sempre un livello di rischio residuale di esprimere un giudizio non appropriato nel

---

<sup>17</sup> ISA Italia 200, par. 15, *Obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio*.

caso in cui il bilancio sia significativamente errato. Tale rischio è definito “rischio di revisione”.

#### 1.3.6 Giudizio sul bilancio

Il processo di revisione contabile si conclude con l’emissione del giudizio sul bilancio, ovvero con la redazione della relazione in cui il revisore, formalmente, dichiara ai terzi la conformità o meno del bilancio al quadro di riferimento. I terzi tuttavia, nel valutare l’attendibilità delle conclusioni del revisore, non devono però dimenticare che rimane sempre un rischio di revisione residuo.

#### 1.3.7 Le norme etiche

Il revisore è tenuto ad osservare norme etiche nello svolgimento della revisione contabile<sup>18</sup>. I principi etici a cui il revisore è tenuto a conformarsi sono indicati dall’ ISA Italia 200 e sono rappresentati da:

- *Indipendenza*: il revisore deve essere in una posizione di indipendenza formale e sostanziale nell’espletamento dell’incarico;
- *Integrità e obiettività*: il revisore deve agire con onestà intellettuale, equità e sincerità;

---

<sup>18</sup> BAUER R., *La Revisione legale dopo la riforma*, Maggioli Editore, Repubblica di San Marino, 2010, pag. 40 e seguenti.



- *Competenza e diligenza*: il revisore deve acquisire un adeguato livello di competenza professionale specifica, mantenere un costante aggiornamento professionale e svolgere la propria attività di revisione con diligenza professionale;
- *Riservatezza*: il revisore non può divulgare notizie riservate;
- *Professionalità*: il revisore deve operare con competenza professionale.

## Capitolo 2

### LA CONTINUITA' AZIENDALE: ISA 570

#### 2.1 IL POSTULATO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

L'importanza e la rilevanza che ha il postulato della continuità aziendale è ribadita dall'art. 2343-bis c.c. che, esplicitando la cosiddetta clausola generale del bilancio, afferma al primo comma che, *"...la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*.

Lo stesso concetto è ribadito sia dal Principio IAS 1<sup>19</sup> che dal Principio contabile nazionale OIC n.1, mentre tra i principi di revisione nazionali spicca per importanza il n. 570 relativo alla continuità aziendale: il cosiddetto "going concern".

Al fine di determinare se è applicabile il presupposto dell'impresa in funzionamento, un elemento di particolare rilevanza è rappresentato dall'orizzonte temporale di riferimento. Per continuità aziendale si intende infatti la capacità dell'impresa di continuare la sua esistenza operativa per un futuro prevedibile. Il prevedibile futuro non deve limitarsi ai dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio: gli amministratori devono cioè valutare la continuità aziendale in una

---

<sup>19</sup> IAS1, Presentazione del bilancio, par. 13, 23, 24.

ottica maggiore e normalmente in linea con i piani strategici interni che variano dai 3 ai 5 anni<sup>20</sup>.

Il grado di analisi per valutare la continuità aziendale non può essere codificato, in quanto gli amministratori devono considerare una vasta gamma di fattori relativi ad esempio, all' attuale e all' attesa redditività del business, alla capacità di rimborsare i debiti, alle potenziali fonti di finanziamento.

## **2.2 GLI INDICATORI DELLE MINACCE ALLA CONTINUITÀ AZIENDALE**

Molte sono le minacce che si addensano sulle imprese in periodi di crisi economica e rappresentano la sintesi delle principali cause di dissesto.

Per guidare gli operatori del controllo in questo processo, utili riferimenti si ritrovano nel principio di revisione n.570 che analizza alcuni indicatori che producono le minacce, suddividendoli in indicatori di tipo finanziario, indicatori di tipo gestionale e indicatori di altro genere<sup>21</sup>.

Sicuramente gli *indicatori economico-finanziari* sono quelli più evidenti ad illustrare i più ricorrenti sintomi di scarsa continuità aziendale. Nelle Linee Guida dell'ISA Italia 570 è presente un elenco di tali indicatori.

---

<sup>20</sup> BAUER R., *La Revisione Legale dopo la riforma*, Maggioli Editore, Repubblica di San Marino, 2010, pag. 325.

<sup>21</sup> *Gli indicatori di scarsa continuità aziendale*, in Il Quotidiano Ipsa, 2009.

In particolare, tra gli indicatori più importanti, la “*situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo*” rappresentano i tipici segnali di potenziali problemi di continuità aziendale. In presenza di un cash flow negativo occorrerà analizzare se questo dipende dall’attività operativa o da un capitale circolante netto negativo in quanto le considerazioni da fare sono diverse. Nel primo caso, vi sono aspetti molto più gravi da considerare, ad esempio i motivi per cui si originano i risultati negativi, mentre nel secondo caso il capitale circolante netto potrebbe essere anche risanato<sup>22</sup>.

Nell’elenco fornito dall’ISA, si riscontrano anche i “*principali indici economico-finanziari negativi*”. Tra quelli più usati per valutare situazioni di crisi ricordiamo ad esempio, gli indici di liquidità finanziaria che permettono di verificare l’attitudine dell’azienda a fronteggiare tempestivamente i propri fabbisogni monetari, quali ad esempio l’indice di liquidità primaria, il margine di tesoreria, l’indice di liquidità secondaria<sup>23</sup>.

Allo stesso modo “*perdite d’esercizio consistenti*” possono compromettere la continuità, specialmente se le perdite operative sono dovute ad una riduzione dei ricavi o ad un rallentamento dell’attività.

---

<sup>22</sup> BAUER R., *La Revisione Legale dopo la riforma*, Maggioli Editore, Repubblica di San Marino, 2010, pag. 328.

<sup>23</sup> *Gli indicatori di scarsa continuità aziendale*, in Il Quotidiano Ipsa, 2009.

Consentono di individuare segnali di discontinuità aziendale anche gli *indicatori gestionali*. Si riferiscono a condizioni difficilmente quantificabili in termini monetari, ma osservabili e verificabili dal revisore. Molti di questi indicatori si notano durante le visite periodiche del revisore e pongono i problemi relativi ad aspetti di riduzione di mercati fondamentali, contratti di distribuzione, concessioni e licenze, perdite di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli<sup>24</sup>.

Gli *altri indicatori* sono una categoria residuale: raccolgono soltanto alcuni indicatori non monetari in cui si notano una varietà di situazioni differenti. Alcuni di essi sono diventati in questi anni molto importanti, tra cui quelli di tutela ambientale: i danni provocati da inquinamento o smaltimento di rifiuti creano situazioni che richiedono cospicui accantonamenti ai fondi rischi tali da compromettere la sopravvivenza delle imprese. Lo stesso potrebbe dirsi per i contenziosi legali e fiscali, o le modifiche nella legislazione e le politiche governative che possono colpire la produzione di un bene o ridurla significativamente<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> BAVA F., *La revisione del bilancio*, Milano, Giuffrè, 2016.

<sup>25</sup> *Gli indicatori di scarsa continuità aziendale*, in Il Quotidiano Ipsoa, 2009.

### **2.3 LA VIGILANZA SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE: IL RUOLO DEL REVISORE**

Ogni organo che si occupa dell'azienda è coinvolto in modo diverso circa la valutazione della continuità aziendale.

Gli *amministratori* dell'azienda sono coinvolti in primis alla verifica della capacità dell'azienda di operare nel futuro. Grazie al ruolo che rivestono, sono in possesso in modo più analitico e rapido di una serie di informazioni rispetto agli altri organi. Un esito positivo di tale verifica li autorizzerà a contabilizzare le voci di bilancio secondo i corretti criteri previsti dal codice civile, altrimenti gli importi e le classificazioni riportate in bilancio dovranno seguire i principi di liquidazione<sup>26</sup>.

Il secondo organo coinvolto è rappresentato *dai sindaci* in quanto compete loro la funzione di vigilare sull'andamento della società. Tale compito si sostanzia nella verifica della conformità delle scelte gestionali ai generali criteri di razionalità economica, senza sindacare sull'opportunità gestionale delle scelte, ma solo approfondendone gli aspetti di legittimità<sup>27</sup>.

Cruciale nel valutare la correttezza e la ragionevolezza dei presupposti in base alle valutazioni svolte dagli amministratori, è il *ruolo del revisore*. Il controllo consiste nel verificare se le conclusioni a cui sono giunti gli amministratori siano

---

<sup>26</sup> D'ALESSIO, *Revisione legale negli ISA Italia*, Milano, Maggioli Editore, 2015.

<sup>27</sup> BAVA F., *La revisione del bilancio*, Milano, Giuffrè, 2016, pag. 331.

corrette e se vi siano incertezze circa la capacità di funzionamento dell'impresa, tali da doverne dare informativa in bilancio. In tal caso il revisore dovrà raccogliere sufficienti ed idonei elementi probativi per formarsi una propria opinione sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare nel prevedibile futuro<sup>28</sup>.

Questa verifica inizia dalla pianificazione dell'incarico in quanto sin dall'inizio possono sussistere situazioni pregresse o eventi tali da far sorgere dubbi significativi.

A tal fine il revisore deve comprendere se la direzione ha preliminarmente svolto una valutazione della continuità. In caso affermativo, il revisore dovrà tener conto se la direzione abbia individuato eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità di funzionamento. In caso di valutazione non ancora effettuata il revisore dovrà chiarire su quali basi la direzione intenda utilizzare il presupposto della continuità aziendale<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> BAUER R., *La Revisione Legale dopo la riforma*, Maggioli Editore, Repubblica di San Marino, 2010.

<sup>29</sup> *Il principio di revisione n.570: la continuità*, in *Pratica Contabile*, 2008.

## **2.4 LE PROCEDURE DI REVISIONE SPECIFICHE E I PIANI DI RISANAMENTO AZIENDALE**

Il sorgere di dubbi significativi sulla prospettiva di continuità aziendale richiede in osservanza dell'ISA 570, lo svolgimento di procedure di revisione più specifiche.

Tra quelle indicate dall'ISA, possiamo esaminarne alcune<sup>30</sup>.

Risulta molto importante lo *scambio di informazioni* tra il soggetto incaricato del controllo contabile e la direzione della società. Spetta al revisore infatti, consultare la direzione e valutare come gli amministratori intendono rimediare attraverso un'analisi dei piani strategici da essi forniti.

Qualora il revisore venisse a conoscenza di *eventi successivi* che sono in grado di influenzare il bilancio in modo significativo, dovrà valutare se l'informativa fornita riguardo al loro trattamento contabile li rifletta correttamente.

Il revisore è tenuto ad esaminare e discutere con la direzione gli *ultimi bilanci infrannuali*: oltre ad una valutazione della credibilità dei budget prodotti dall'impresa, è richiesta anche una verifica volta al riscontro della validità di quelli che sono stati prodotti in passato.

È richiesto inoltre, l'analisi dei *termini di prestiti obbligazionari e di finanziamenti* al fine di rilevare eventuali inadempienze. Rientra in questo contesto, anche la verifica che i covenants dei finanziamenti continuino ad essere rispettati.

---

<sup>30</sup> *Continuità aziendale: le specifiche procedure di revisione*, in Il Quotidiano Ipsa, 2009.



Al fine di costatare eventuali riferimenti a difficoltà finanziarie, l'ISA 570 richiede al revisore la *lettura dei verbali* delle assemblee e dei consigli di amministrazione, dei comitati esecutivi e del collegio sindacale.

In ogni caso per attuare correttamente tutte le procedure specifiche indicate dall'ISA, il revisore deve essere sempre in grado di ottenere adeguati elementi probativi che gli permettano di trarre valide conclusioni per poter formulare il proprio giudizio<sup>31</sup>.

Qualora la continuità sia condizionata dal sostegno costante da parte di soggetti terzi, il revisore potrebbe richiedere loro una conferma scritta (che includa i termini e le condizioni) al fine di acquisire evidenza della loro capacità effettiva di fornire tale sostegno<sup>32</sup>.

Talvolta la gravità di queste situazioni tali da compromettere la continuità, può essere attenuata da altri fattori. Ad esempio, la perdita di un importante fornitore può essere risolta ricorrendo a una fonte alternativa di rifornimento.

Queste circostanze richiedono agli amministratori la redazione di appositi *piani di risanamento* per affrontare la situazione di crisi e cercare di riportare l'impresa

---

<sup>31</sup> BAVA F., *La revisione del bilancio*, Milano, Giuffrè, 2016.

<sup>32</sup> BAUER R., *La Revisione Legale dopo la riforma*, Maggioli Editore, Repubblica di San Marino, 2010.

nelle condizioni di operatività. Naturalmente, è importante che la società “creda” nel piano che ha redatto e che questo si basi su ragionevoli presupposti<sup>33</sup>.

Va comunque chiarito che il ruolo del revisore, non essendo in grado di predire eventi o condizioni future, è solo quello di valutare la possibile fattibilità del piano e le ragionevoli condizioni e presupposti su cui è stato redatto, confrontando anche le previsioni di recenti periodi passati con i risultati effettivi<sup>34</sup>.

Sin dalla fase di pianificazione il revisore dovrà infatti esaminare i piani d'azione futuri degli amministratori, raccogliere adeguati elementi probativi in grado di confermare o meno l'esistenza di incertezze significative, richiedere agli amministratori delle dichiarazioni scritte relative ai loro piani d'azione futuri.

## **2.5 L'ESITO DELLA VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ E GLI EFFETTI SULLA RELAZIONE DEL REVISORE**

Al termine del processo di verifica, il revisore dopo aver svolto le procedure necessarie, ottenuto le informazioni richieste ed esaminato il possibile effetto dei piani aziendali, decide se gli interrogativi sulla continuità aziendale sono stati risolti in modo soddisfacente. L'esito della verifica si rifletterà sulla relazione del revisore.

---

<sup>33</sup> *Il principio di revisione n.570: la continuità*, in *Pratica Contabile*, 2008.

<sup>34</sup> BAUER R., *La Revisione Legale dopo la riforma*, Maggioli Editore, Repubblica di San Marino, 2010, pag. 338.

Per il revisore si possono visualizzare tre scenari possibili<sup>35</sup>:

1. Si considera ancora adeguato il presupposto della continuità aziendale;
2. Permangono dubbi significativi sul presupposto della continuità aziendale;
3. La mancanza del presupposto di continuità aziendale.

Nel *primo scenario*, la relazione deve contenere un giudizio positivo senza rilievi o paragrafi d'enfasi. Tuttavia, se a giudizio del revisore, il presupposto della continuità aziendale è appropriato perché vi sono elementi correttivi, in particolare i piani della direzione per azioni future, il revisore deve considerare le informazioni evidenziate al riguardo in bilancio. Se l'evidenziazione è considerata necessaria ed è stata riportata in bilancio, e i piani predisposti dalla direzione si basano su considerazioni ragionevoli, il revisore esprimerà un giudizio positivo senza rilievi, e se ritenuto opportuno, potrà aggiungere un paragrafo d'enfasi. Mentre se l'evidenziazione considerata necessaria non è riportata in bilancio, ma il revisore ha comunque acquisito sufficienti elementi probativi, dovrà esprimere un giudizio con rilievi o un giudizio avverso per mancanza di informativa.

Nel *secondo scenario* si possono presentare due situazioni<sup>36</sup>. Possono sussistere margini di dubbio sulla continuità aziendale, ma gli elementi raccolti attestano che le prospettive di riuscire a superare la crisi, ancorché incerte nel loro esito finale,

---

<sup>35</sup> BAVA F., *La revisione del bilancio*, Milano, Giuffrè, 2016, pag. 440 e seguenti.

<sup>36</sup> BAUER R., *La Revisione Legale dopo la riforma*, Maggioli Editore, Repubblica di San Marino, 2010, pag. 347 e seguenti.

si fondano su *ragionevoli presupposti*. In tal caso, qualora l'informativa fornita dagli amministratori si considera adeguata, il revisore esprimerà un giudizio positivo senza rilievi ma dovrà aggiungere un paragrafo d'enfasi. Mentre se l'informativa non si considera adeguata, si avrà un giudizio con rilievi o un giudizio avverso per mancanza d'informativa.

Qualora invece, i presupposti per superare le situazioni di crisi risultassero *fortemente opinabili* e l'informativa fornita dagli amministratori si considera adeguata, il revisore dovrà dichiararsi impossibilitato ad esprimere un giudizio.

Mentre un'informativa non adeguata, in tal caso, conduce ad un giudizio avverso.

Anche nell'*ultimo scenario* si possono presentare due casi<sup>37</sup>.

Gli amministratori hanno redatto il bilancio nell'osservanza dei criteri di funzionamento nonostante il presupposto della continuità risulti inappropriato: il revisore dovrà emettere un giudizio negativo. In tal caso non è rilevante che nel bilancio sia riportata o meno un'informativa sull'utilizzo inappropriato della continuità aziendale.

Mentre, in caso di redazione del bilancio sulla base di criteri alternativi (secondo il criterio di liquidazione) rispetto a quello di continuità, il revisore dovrà valutare che il criterio alternativo costituisca un quadro normativo sull'informazione finanziaria accettabile nelle circostanze. In presenza di un'informativa adeguata il revisore potrà essere in grado di esprimere un giudizio senza modifica, ma

---

<sup>37</sup> BAVA F., *La revisione del bilancio*, Milano, Giuffrè, 2016, pag. 446.

potrebbe ritenere appropriato o necessario inserire un richiamo d'informativa per richiamare l'attenzione su tale criterio alternativo e sulle motivazioni alla base della scelta effettuata.

## Capitolo 3

### LA REVISIONE E LE PROCEDURE DI ALLERTA

#### 3.1 IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

L'attuazione della Legge del 19 ottobre 2017 n.155, introducendo il nuovo "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", rappresenta l'occasione per avviare nel nostro Paese un importante processo riformatore che non riguarda unicamente la modernizzazione di un sistema normativo ormai incapace di tutelare le imprese, ma che può accrescere in generale la competitività del sistema economico.

I principi ispiratori della riforma della crisi di impresa sono finalizzati alla conservazione della continuità aziendale: valore che deve essere salvaguardato soprattutto nei periodi in cui la gestione ordinaria incontra delle difficoltà.

In particolare, una delle principali novità riguarda l'introduzione di specifiche misure di allerta, volte a favorire l'emersione tempestiva della crisi prima che l'insolvenza sia conclamata, consentendo, al contempo, anche di effettuare un'analisi preventiva dell'andamento dell'impresa<sup>38</sup>.

---

<sup>38</sup> *Crisi d'impresa: procedure di allerta interna come prima linea di difesa*, in Il Quotidiano Ipsoa, 2019.

Lo schema del decreto legislativo, ha inoltre modificato l'art. 2477 del codice civile, riducendo le soglie per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore per le società a responsabilità limitata<sup>39</sup>. Inoltre, il nuovo art. 2086 c.c., così come modificato dal D.lgs. 14/2019, ha previsto l'obbligo per l'imprenditore, operante in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale.

### **3.2 IL RUOLO DI SINDACI E REVISORI NELLA PROCEDURA DI ALLERTA INTERNA**

Il nuovo codice della crisi di impresa introduce del nostro ordinamento procedure di allerta, dirette all'individuazione precoce dello stato di crisi di un'impresa prima che la stessa diventi irreversibile. Viene prevista la possibilità di affrontare in via preventiva lo stato di insolvenza rispetto all'intervento dell'autorità

---

<sup>39</sup> Secondo il 4 comma dell'art. 2477, sostituito dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14, l'obbligo di nomina scatterà quando la società abbia superato uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

giudiziaria, mediante l'affidamento all'Organismo di Composizione della Crisi d'Impresa (OCRI)<sup>40</sup>.

In tale nuovo contesto normativo, si inserisce l'art. 14 comma 1, ponendo a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e della società di revisione, ciascuno nell'ambito delle rispettive funzioni, un duplice adempimento consistente nelle seguenti attività:

- la verifica che l'organo amministrativo valuti costantemente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa, l'equilibrio economico-finanziario, il prevedibile andamento della gestione;
- la segnalazione immediata allo stesso organo amministrativo dell'eventuale esistenza di fondati indizi della crisi.

Si tratta del meccanismo di "allerta interna" che si affianca a quello di "allerta esterna" rivolto ai creditori qualificati: Agenzia delle entrate, Istituto nazionale della previdenza sociale e Agenzia della riscossione. In particolare, "l'ambito delle funzioni proprie" per il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti è quello previsto dal principio ISA 570 già esaminato nel capitolo precedente. Mentre per il collegio sindacale è quello previsto dall'art. 2403 del codice civile e dalle norme di comportamento<sup>41</sup>: vigilare sull'osservanza della legge e dello

---

<sup>40</sup> *Crisi d'impresa: procedure di allerta interna come prima linea di difesa*, in Il Quotidiano Ipsoa, 2019.

<sup>41</sup> *Crisi d'impresa: cosa cambia per sindaci e revisori*, in Il Quotidiano Ipsoa, 2019.



statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e dal suo concreto funzionamento. Per quanto concerne le norme di comportamento (Attività del collegio sindacale nella crisi di impresa), e più precisamente con la norma 11 (Prevenzione ed emersione della crisi) è già previsto per il collegio sindacale, l'obbligo di vigilare che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi adottati dalla società, siano adeguati a rilevare tempestivamente segnali che possono far emergere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come una entità di funzionamento. A tal fine risultano proficui gli scambi di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale in punto di valutazione del presupposto della continuità aziendale.

Appare quindi evidente che gli organi di controllo, oltre a valutare essi stessi il rispetto dei criteri di adeguatezza e di equilibrio, dovranno svolgere un'attività di esortazione per gli amministratori, affinché questi agiscano nella valutazione periodica e nel monitoraggio di quegli aspetti che il decreto ha ritenuto fondamentali per la prevenzione della crisi<sup>42</sup>.

Il comma 2 del citato articolo, disciplina in modo dettagliato le modalità della segnalazione cui sono tenuti gli organi di controllo, aprendo così una sorta di dialogo tra organo di controllo e organo amministrativo. La segnalazione deve

---

<sup>42</sup> *La legge delega e le soluzioni accolte dal legislatore delegato*, in *Il Sole 24 Ore*, 2019.

rispettare alcuni requisiti di *sostanza*: occorre che la segnalazione sia motivata ovvero occorre che sia circostanziato lo stato o l'imminente stato di crisi richiamando i fondati indizi della stessa che sono stati individuati; *di forma*: deve essere fatta per iscritto e inoltrata a mezzo PEC o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione; *di termini*: deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese per superare lo stato di crisi.

Gli organi di controllo, in caso di eventuali negligenze dell'organo amministrativo (omessa o inadeguata risposta ovvero di manca adozione, nei successivi 60 giorni, delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi) sono tenuti ad attivare le procedure di allerta "esterna" mediante sollecita ed idonea segnalazione all'organismo di composizione della crisi di impresa (OCRI), corredata da tutte le informazioni necessarie, anche in deroga all'obbligo di segretezza<sup>43</sup>.

L'art. 14 comma 3, precisa che la tempestiva segnalazione all'OCRI, costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dall'organo amministrativo in difformità delle prescrizioni ricevute. Con la denuncia all'OCRI, la norma prevede, quindi, a favore degli organi di controllo, una protezione dal rischio di contestazioni di responsabilità risarcitorie per culpa in

---

<sup>43</sup> *Le procedure di allerta interna ed esterna*, in Il Quotidiano Ipsosa, 2019.

vigilando sugli atti gestori degli amministratori posti in essere successivamente alla segnalazione che essi abbiano ricevuto. Si precisa inoltre, che la segnalazione in commento, non costituisce giusta causa di revoca dell'incarico<sup>44</sup>.

Con riferimento al citato obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari, questi dovrebbero integrare le procedure di verifica periodica inserendo specifiche procedure dirette a monitorare l'esistenza di squilibrio di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa o dell'attività aziendale<sup>45</sup>. I procedimenti di allerta e composizione avviati in base alle segnalazioni degli organi di controllo, irrobustiscono dunque l'incentivo di sindaci e revisori, ad agire celermente di fronte al profilarsi della crisi, contrastando l'eventuale inerzia degli amministratori.

### **3.3 GLI STRUMENTI DI ALLERTA: GLI INDICATORI DELLA CRISI**

Nella legge 155/2017 sono stati individuati i criteri per identificare la sussistenza di una situazione di crisi, definita come lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si

---

<sup>44</sup> *Crisi d'impresa: cosa cambia per sindaci e revisori*, in Il Quotidiano Ipsoa, 2019.

<sup>45</sup> *Crisi d'impresa: procedure di allerta interna come prima linea di difesa*, in Il Quotidiano Ipsoa, 2019.

manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate<sup>46</sup>.

L'art. 13 del CCI prevede l'introduzione degli indicatori della crisi identificati come *squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario* che si possono rilevare tramite elaborazioni di appositi quozienti. Questi devono essere idonei ad evidenziare la sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi, e le prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso oppure, quando la durata residua del periodo amministrativo al momento della valutazione è inferiore a 6 mesi, per i 6 mesi successivi.

In tal senso, il citato articolo, esplicita che rappresentano indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 24 comma 1 dello stesso schema di D.lgs., che li individua nell'esistenza di debiti:

- per retribuzioni, scaduti da almeno 60 giorni, in misura eccedente alla metà dell'importo complessivo mensile delle retribuzioni;
- verso fornitori, scaduti da almeno 120 giorni, per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.

---

<sup>46</sup> *Crisi di impresa: cosa cambia per sindaci e revisori*, in Il Quotidiano Ipsa, 2019.

Il secondo comma dell'art. 13 stabilisce che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili elabori con cadenza almeno triennale, appositi indici economici che consentono di rilevare in modo più agevole, omogeneo ed obiettivo, segnali che fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa, orientando l'attività degli organi di controllo.

Gli indicatori così elaborati dovranno tener conto delle specificità delle singole attività economiche secondo le classificazioni dell'ISTAT. A tal fine, la disposizione prevede che l'impresa, nella nota integrativa al bilancio di esercizio, possa dichiarare le ragioni per le quali ritiene inadeguati gli indici elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed indicarne altri, ritenuti più idonei. In tal caso, un professionista indipendente attesterà l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa che, a partire dall'esercizio successivo, sarà valutata sulla base di questi diversi indici<sup>47</sup>.

La nuova attività di vigilanza richiesta agli organi di controllo, seppur ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, risulta strettamente connessa all'attività già prevista a loro carico con riferimento al monitoraggio della continuità aziendale. Sul tema, importante contributo è certamente fornito dal principio di revisione internazionale ISA Italia 570, che, come già chiarito in precedenza, analizzando in modo puntuale nell'ottica della revisione legale dei conti il principio di continuità,

---

<sup>47</sup> *Crisi di impresa: cosa cambia per sindaci e revisori*, in il Quotidiano Ipsoa, 2019.

individua indicatori da assumere quali segnalatori di criticità sulla continuità d'impresa.

Si precisa che l'individuazione delle soglie di allarme costituisce esercizio di non semplice esecuzione, in quanto qualora esse non siano ben calibrate vi è il rischio di incorrere in numerosi “falsi positivi”, imprese sane con difficoltà transitorie, e in “falsi negativi”, imprese le cui difficoltà non appaiono dai dati di bilancio<sup>48</sup>. Fondamentale dovrebbe essere riuscire a minimizzare il rischio dei cosiddetti falsi positivi, evitare cioè che si proceda con l'esecuzione delle procedure di allerta nei casi in cui la crisi d'impresa non sia presente, confondendo criticità transitorie con situazioni di insolvenza probabile.

Infatti la presenza di falsi positivi potrebbe indurre l'organo di controllo, al fine di mitigare le proprie responsabilità, a procedere comunque nelle segnalazioni previste dalla normativa, pur in assenza di un vero stato di crisi.

Dunque, percepire tempestivamente i sintomi della crisi d'impresa attivando subito le procedure d'allerta in relazione a quanto analizzato in precedenza, costituisce senz'altro, la novità cardine del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. E proprio in tale ambito un ruolo fondamentale è riconosciuto agli organi di controllo delle società: il collegio sindacale, anche monocratico,

---

<sup>48</sup> *Riforma crisi d'impresa, introdotto lo stato di crisi e la procedura di allerta*, in *Il Sole 24 Ore*, 2019

nonché il revisore o la società di revisione. Tuttavia, ai nuovi poteri di azione forniti a tali organi, sono associate maggiori responsabilità, anche di carattere penale in quanto il mancato adempimento verrebbe considerato concausa dell'aggravamento del dissesto della società<sup>49</sup>.

### **3.4 IL RUOLO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO NELLA PROCEDURA DI ALLERTA INTERNA**

L'ultimo comma dell'art. 14 impone alle banche e agli intermediari finanziari di dare notizia oltre agli amministratori, anche agli organi di controllo societari delle variazioni, revisioni e revoche degli affidamenti comunicati al cliente.

La finalità di tale obbligo è superare eventuali carenze nei meccanismi di comunicazione interna tra gli organi societari, e comunque, stimolare la massima tempestività nell'attivazione delle procedure di allerta, ferma restando, comunque, la necessità di escludere condotte che abbiano come unico scopo il prolungamento forzato dell'agonia della società<sup>50</sup>.

In caso di mancato assolvimento dell'obbligo informativo sull'eventuale deterioramento del merito creditizio del debitore, alle banche e agli intermediari, possono essere mosse diverse contestazioni sotto il profilo della responsabilità sia

---

<sup>49</sup> *Crisi d'impresa: cosa cambia per sindaci e revisori*, in Il Quotidiano Ipsa, 2019.

<sup>50</sup> *Le procedure di allerta interna ed esterna*, in Il Quotidiano Ipsa, 2019.

civile sia penale, quali il concorso del reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto e il reato di ricorso abusivo del credito.



## CONCLUSIONI

Lo scopo della presente tesi era di fornire un'analisi del principio della continuità aziendale con riguardo ai profili sia di redazione che di controllo del bilancio, anche alla luce della recente riforma delle crisi di impresa.

Al termine di questo studio è lecito porsi una domanda. Se un'impresa è sempre "andata bene" in passato, è da ritenersi esente da questo tipo di problema? Questo aspetto veniva spesso usato per evitare di valutare la continuità d'impresa, ma la crisi economica ha dimostrato che un brillante successo aziendale del passato non significa affatto un brillante successo futuro.

Grazie al presente lavoro è stato possibile analizzare come il principio della continuità aziendale rappresenti un presupposto non affatto scontato, specialmente considerando l'attuale congiuntura economica e le incertezze che ne discendono. Molte sono le minacce, anche di importanza tale da lecitamente dubitare se tale continuità esista ancora o esisterà in un prossimo futuro.

Sebbene la vigilanza sulla continuità aziendale non rappresenta una prerogativa del revisore, la riforma del fallimento produce effetti diretti sulle procedure di controllo effettuate dagli organi sociali, inasprendo le loro responsabilità.

Al termine della seguente ricerca si può senz'altro sottolineare come l'organo di controllo dell'impresa abbia una funzione centrale nell'ambito delle procedure di allerta ed emersione anticipata della crisi, preservando così il *principio di*

*continuità aziendale*, obiettivo cardine a cui ogni attività imprenditoriale deve essere orientata.

## BIBLIOGRAFIA

ASSIREVI, *Documenti di ricerca*.

BAUER R., *Il controllo contabile dopo la riforma*, Rimini, Maggioli Editore, 2006.

BAUER R., *La Revisione legale dopo la riforma*, Maggioli Editore, Repubblica di San Marino, 2010.

BAVA F., *La revisione del bilancio*, Milano, Giuffrè, 2016.

BRUNI G., *Revisione Aziendale*, quarta edizione, Utet, Torino, 1996.

D'ALESSIO, *Revisione legale negli ISA Italia*, Milano, Maggioli Editore, 2015.

MARCHI L., *Principi di revisione aziendale*, Clueb, Bologna, 2000.

MARIANI L., *La revisione legale dei conti, Risk Based Approach*, FrancoAngeli, Milano, 2015.

PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI (ISA ITALIA).

## SITOGRAFIA

*Continuità aziendale sotto la lente*, <<http://www.consob.it>>

*Continuità aziendale, rischi finanziari, incertezze sull'utilizzo delle stime*, <<http://www.ilsole24ore.it>>

*Continuità aziendale: le specifiche procedure di revisione*, <<http://www.ipsoa.it>>

*Crisi d'impresa: cosa cambia per sindaci e revisori*, in Il Quotidiano Ipsosa, 2019, <<http://www.ipsoa.it>>

*Crisi d'impresa: procedure di allerta interna come prima linea di difesa*, in Il Quotidiano Ipsosa, 2019, <<http://www.ipsoa.it>>

Documento di ricerca Assirevi n. 163, *Aspetti operativi connessi all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 39/2010: alcuni chiarimenti sui principi di revisione di riferimento nella fase transitoria*, Marzo 2011, <<http://www.assirevi.it>>

*Gli indicatori di scarsa continuità aziendale*, <<http://www.ipsoa.it>>

*Il principio di revisione n.570: la continuità*, <<http://www.consob.it>>

*La legge delega e le soluzioni accolte dal legislatore delegato*, in Il Sole 24 Ore, 2019, <<http://www.ilsole24ore.it>>

*La valutazione della continuità aziendale nell'attuale contesto economico*, <<http://www.ilfisco.it>>

*Le procedure di allerta interna ed esterna*, in Il Quotidiano Ipsosa, 2019, <<http://www.ipsoa.it>>

*Riforma crisi d'impresa, introdotto lo stato di crisi e la procedura di allerta*, in Il Sole 24 Ore, 2019, <<http://www.ilsole24ore.it>>